

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 414-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea nella seduta del 1° dicembre 1972)
degli articoli da 1 a 11 e da 13 a 16

dal

disegno di legge n. 414

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1972

d'iniziativa dei senatori LUGNANO, PETRELLA, PETRONE, BOLDRINI, SABADINI,
BRANCA, GALANTE GARRONE e TERRACINI

Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se l'imputato è arrestato in flagranza, l'autorizzazione è richiesta immediatamente. In tal caso, quando sussistono le condizioni previste dalla prima parte dell'articolo 238, è mantenuto provvisoriamente l'arresto.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 238 codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Anche fuori dai casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello previsto nel capoverso dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) di alienazione o acquisto di schiavi;

4) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti;

5) di fabbricazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, previste dall'articolo 453 del codice penale.

Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle car-

ceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, e si tratta di reato per il quale è autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore può ordinare con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario ».

Art. 4.

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, ovvero, quando le circostanze del fatto o le qualità morali dell'arrestato lo consentono, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre, con decreto motivato, che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione. Sono applicabili le disposizioni degli ultimi capoversi dell'articolo 259 ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La presentazione spontanea non pregiudica l'emissione del mandato o dell'ordine di cattura nei casi in cui tale emissione è consentita dalla legge ».

Art. 6.

L'articolo 253 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 7.

Il primo comma, n. 1) dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Può essere emesso mandato di cattura contro l'imputato:

1) di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, ovvero l'ergastolo; ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se l'imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, ovvero quando le circostanze del fatto o le qualità morali dell'arrestato giustificano il provvedimento, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione del mandato di cattura, con o senza cauzione o malleveria ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice, quando non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura può revocarlo, ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 261 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Fuori dai casi indicati dall'articolo 254, può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento ».

Art. 11.

I primi cinque commi dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) quattro mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; due mesi se la legge prevede una pena minore;

2) diciotto mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quarantacinque giorni e non è stata pronunciata sentenza di condanna, l'imputato deve essere scarcerato.

Nei procedimenti di competenza della corte d'assise e del tribunale, se il giudizio di primo grado non è definito nei termini indicati nel primo comma del presente articolo, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere, altresì, scarcerato, se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei commi primo e terzo del presente articolo ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 277-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena, il pubblico ministero

o il giudice può con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura o concedere la libertà provvisoria se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa di estinzione della pena e tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« In ogni caso il giudice con la predetta ordinanza può vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo, ovvero può imporgli di dimorare in un determinato Comune lontano dai luoghi ove fu commesso il reato o nei quali il denunziante, il querelante o la persona offesa dal reato o alcuno dei suoi prossimi congiunti o lo stesso imputato ha residenza. Nei casi in cui ne ravvisi la necessità, il giudice può ordinare che l'imputato non lasci il proprio domicilio e disporre le cautele necessarie perchè tale ordine non venga violato.

Le disposizioni indicate nei precedenti commi possono essere adottate anche in sostituzione del mandato o dell'ordine di cattura. Le stesse prescrizioni possono essere modificate o revocate con altra ordinanza ».

Art. 14.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Il giudice con la sentenza che rinvia a giudizio può ordinare la cattura dell'imputato anche quando il mandato è stato sospeso a' termini dell'articolo 259 o quando è stata concessa la libertà provvisoria.

In luogo del mandato di cattura il giudice può disporre che l'imputato sia sottoposto ad alcuno degli obblighi indicati dall'articolo 282 ».

Art. 15.

Le prescrizioni contenute in particolari disposizioni di legge che impongono al giudice l'emanazione del mandato di cattura sono abrogate. In tali casi il giudice ha la facoltà di ordinare la cattura. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 238 del codice di procedura penale, per ciò che riguarda il fermo degli indiziati di reato.